



COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

Sede Via Roma, 44 - 03030 Castrocielo (FR) - telefono 0776 79001 - C.F. 81002090603
sito www.comune.castrocielo.fr.it

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 20/04/2026

OGGETTO: PRESCRIZIONE PER I PROPRIETARI DEI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE COMUNALI.

IL SINDACO

Premesso che

- Il Comune di Castrocielo deve consentire il transito agli utenti in piena sicurezza lungo la rete viaria di propria competenza;
- per garantire la sicurezza degli utenti delle strade è indispensabile assicurare:
 - un corretto deflusso delle acque meteoriche nei fossi laterali delle strade al fine di evitare allagamenti e fenomeni di acquaplaning;
 - una corretta potatura delle alberature, ovvero il taglio degli alberi ove necessario per evitare che i rami possano protendere sulle strade limitando la visibilità e gli spazi d'uso, nonché rovinare, anche in caso di precipitazioni intense, le stesse determinando possibili situazioni di danno e di pericolo;
 - una regolare conservazione dei fabbricati, dei muri di qualsiasi genere e recinzioni in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e agli utenti.

Rilevato che

- ✓ eventuali cattive condizioni di viabilità lungo le arterie possono essere dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche in prossimità degli accessi esistenti, il taglio delle siepi e dei rami delle piante, poste all'interno della proprietà privata, che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle o altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi.

Visto che

- ✓ è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali.

Accertato che

- ✓ per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme vigenti che disciplinano gli obblighi e doveri dei frontisti, finalizzate a garantire la sicurezza e fluidità della circolazione.

Considerato che

- ✓ gli artt. 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativi articoli di cui al Regolamento di Attuazione, DPR 16 dicembre 1992 n. 492, dettano disposizioni ed obblighi finalizzati al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali alle strade.

Ritenuto

- ✓ necessario garantire la sicurezza e fluidità della circolazione lungo le arterie provinciali e comunali.

Visto

- ✓ gli art. 891 e segg. Del Codice civile;
- ✓ l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. del 30 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);
- ✓ vista e richiamata l'ordinanza della Provincia di Frosinone N.12 del 08-04-2026;

ORDINA

1. ai proprietari ed ai conduttori dei terreni confinanti con le strade Comunali dell'intero territorio, quanto segue:
 - a. provvedere alla pulizia ed al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compreso la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;
 - b. provvedere almeno due volte l'anno e comunque entro il 15 maggio ed entro il 15 ottobre di ogni anno, **alla manutenzione e pulizia dei passi carrabili tombinati nonché alla rimozione di oggetti/materiali che ostacolano il regolare deflusso delle acque;**
 - c. effettuare la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti, ovvero degli alberi ove necessario posti sulla proprietà privata, che si protendono oltre il confine stradale e/o che si rendono pericolosi per gli utenti ogni volta necessario;
 - d. **conservare fabbricati, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi e piantagioni** in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
 - e. **interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con strade comunali** alla distanza minima di 1,00 m dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe.

AVVERTE

La presente ordinanza è esecutiva dalla data di emissione.

In caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità, oltre all'addebito al singolo proprietario del corrispettivo di competenza.

Si rammenta inoltre, che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi pericolosi, rami secchi, cespugli dovrà essere rimosso a cura e a spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito a norma di legge;

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

È assolutamente vietato procedere alla pulizia dei tratti di fossi di competenza privata attraverso azioni vietate dalla legge, rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei fossi e/o corsi d'acqua salvo situazioni particolari da concordare con gli Uffici del Settore Viabilità del Comune di Castrocielo e con gli altri Uffici competenti.

È vietato depositare i materiali risultanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi su terreno di proprietà pubblica e/o pertinenze stradali.

Il personale della Polizia Locale e tutti gli agenti delle Forze di Polizia, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza per l'affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Castrocielo per 30 giorni naturali e consecutivi, in modo che i cittadini siano debitamente informati.

Sono incaricati dell'esecuzione di predetta ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii..

È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge ai sensi del vigente Codice della Strada (artt. 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32 e 33).

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.Lgs. 104/2010 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto.

Ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto.

Dalla Residenza Municipale, 20.04.2026

**Il Sindaco
Fantaccione Giovanni**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castrocielo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giovanni Fantaccione in data 20/04/2026